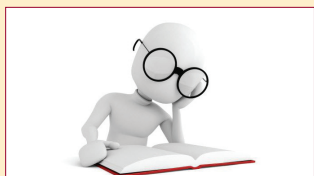




ARTICOLI



La sottoscrizione della pagella scolastica nell'ambito delle scuole paritarie

Al fine di comprendere quali formalità debba rivestire la pagella rilasciata da una scuola paritaria, giova ricostruire l'istituto de quo, così come venuto a connotarsi in seno alle scuole pubbliche.

Ciò, anche in virtù di quella scelta di omologazione del regime degli atti delle scuole paritarie a quello degli atti delle scuole pubbliche statali, sancita dalla Legge 62 del 2000, condizionata al conseguimento del provvedimento costitutivo di parificazione.

Infatti, proprio la volontà del legislatore di sottoporre gli atti assunti in seno alle scuole paritarie agli stessi effetti giuridici degli atti delle scuole pubbliche, induce a ritenere che dalla disciplina delle seconde possono trarsi elementi giuridici rilevanti per la ricostruzione della tematica in esame.

La pagella scolastica deve il suo formale debutto nell'ordinamento giuridico italiano al R.D.L. 20 agosto 1926, n. 1615, concernente la distribuzione degli esemplari delle pagelle scolastiche istituite col R.D.L. 20 agosto 1926, n. 1615, le cui disposizioni sono, successivamente, confluite nel R.D. 05/02/1928, n. 577, *“Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione”*.

Fu predisposto un unico modello che le famiglie dovevano acquistare dal tabaccaio al costo di 5 lire. Le prime pagelle recavano sul frontespizio lo stemma sabauda, con i voti espressi in giudizi (sufficiente, buono, lodevole) e tra le materie figuravano religione, canto, bella scrittura, lettura espressiva, lavori domestici e manuali.

Ai sensi dell'art. 200 (Art. 8, R.D.L. 20 agosto 1926, n. 1615), la pagella scolastica veniva ritirata dal maestro all'atto della iscrizione dell'alunno e conservata a disposizione delle famiglie che potevano chiederla in visione o in caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola. La stessa norma prevedeva che *“Chiuso il periodo degli esami la pagella, debitamente riempita con le notizie riguardanti gli esami stessi, viene riconsegnata all'interessato”*.

Invero, la norma non prevedeva se la stessa dovesse essere sottoscritta e chi dovesse provvedere a tale adempimento.

Nella prassi applicativa, conservatisi immutata nel tempo, la stessa - sostituita nel 1977, con la Legge n. 517, dalla scheda valutativa e reintrodotta nel 2008, con la Legge 137 del 01 settembre 2008 - viene sottoscritta dal Dirigente scolastico (corrispondente alla figura più risalente del Preside).

Orbene, la ragione giuridica di ciò può essere ricercata nella circostanza che lo stesso è investito del potere di spendita del *nomen* dell'istituto scolastico e, dunque, può manifestarne la volontà, anche quando la stessa assuma contenuti, non solo deliberativi o decisorii, ma anche valutativi.

E, in effetti, la pagella contiene, accanto ad una parte descrittiva, relativa anche ai dati dell'alunno, la formulazione di un giudizio sintetico o anche solo di un voto numerico, o espresso tramite il ricorso a aggettivi qualificativi, indicanti una diversa gradazione di positività o negatività.

Essa, infatti, assolve alla funzione di riepilogare i risultati scolastici, per singole materie e complessivi, degli allievi delle scuole primarie e secondarie italiane. Viene consegnata alla fine dell'anno scolastico (e anche in corso d'anno) con i dati sull'esito dello scrutinio, in cui il consiglio di classe valuta lo studente complessivamente in tutte le discipline.

Lo scrutinio è atto collegiale e la pagella ne contiene l'esito, ma deve ritenersi che la stessa non si perfezioni, ovvero non venga ad esistenza giuridica come atto, in assenza della firma del dirigente scolastico.

D'altronde, il dirigente è l'unico legale rappresentante dell'ente scolastico e tale affermazione, nell'attuale contesto ordinamentale, deve essere coordinata con la riconosciuta personalità giuridica delle scuole, ad esse conferita dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59.

Alla luce del processo di riforma, infatti, taluni interpreti avevano provato a sostenere la tesi per cui le Istituzioni scolastiche non potessero essere più considerate Amministrazioni statali in senso stretto, seppur di natura periferica o decentrata,



Nella scuola paritarie, il Legale Rappresentante o l'Ente gestore è legittimato alla sottoscrizione della pagella.

bensi organizzazioni indirette o enti ausiliari dello Stato; il che, peraltro, avrebbe fatto conseguentemente venire meno la funzione di controllo delle Ragionerie.

A prescindere dalla problematica della esatta qualificazione degli enti scolastici - a seguito della mutata natura giuridica che ne consente l'autonoma revocabilità in giudizio - il dirigente non è più catalogabile come mero organo di un organo periferico del ministero della Pubblica Istruzione, ma quale organo di una autonoma e distinta persona giuridica: il singolo istituto scolastico da lui presieduto.

Ed è un organo, con rilievo esterno, perché l'unico, come già menzionato, in grado di manifestarne la volontà all'esterno, con efficacia vincolante per l'istituto da lui rappresentato.

Funzioni, compiti e competenze dei D.D.S.S. sino all'approvazione della Legge n. 107/2015, sono stati definiti e regolati dalla Legge n. 59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, rappresenta l'unitarietà dell'Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima.

Peraltro, il dirigente scolastico presiede il Consiglio di classe anche ai fini dell'espletamento dello scrutinio.

Volendo, ora, mutuare tali considerazioni giuridiche alle scuole paritarie, è evidente che deve considerarsi legittimato alla sottoscrizione della pagella, chi, nell'organigramma delle stesse, sia legittimato a spenderne il *nomen*. Tale soggetto deve essere individuato, di norma, nel legale rappresentante dell'istituto, ovvero, nel gestore.

Nondimeno, nulla esclude che tale potere di spendita del *nomen* sia attribuito - con apposita procura e, di norma, in aggiunta al legale rappresentante - ad un soggetto diverso.

Quanto alla diversa figura del coordinatore didattico, che costituisce l'equipollente privatistico del dirigente scolastico nell'ambito della scuola paritaria, lo stesso non ha, di norma, funzioni di rappresentanza legale dell'ente.

La Circolare Ministeriale n. 31 del 2003, Prot. n. 861, al punto 3.4 in materia di "Coordinamento didattico", prevede che *"il coordinamento didattico e la gestione comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona"*.

Inoltre, *"il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria è designato dal gestore che, nella propria responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata"*.

Dunque, di norma, non può esprimere la volontà dell'istituto scolastico, anche solo in termini di valutazione.

Nondimeno, presiedendo e monitorando il processo formativo, la sua firma in calce

alla pagella, appare opportuna – ma non necessaria – ai fini della stessa attendibilità e controllabilità del processo valutativo.

Ciò, appunto, non quale requisito di validità della stessa, ma quale adempimento aggiuntivo, destinato ad avallare, sotto il profilo tecnico, la valutazione espressa dall'ente, a mezzo del Consiglio dei Docenti e per il tramite del suo legale rappresentante.

Peraltro, se il criterio discrezionale, ai fini della individuazione di chi debba apporre la firma, deve essere individuato nella attitudine a esprimere la volontà dell'ente, vincolandolo nei rapporti coi terzi, compresi i fruitori del servizio scolastico, non può escludersi che la firma, quale requisito di validità, possa essere apposta, in luogo del gestore, dal coordinatore didattico, ma solo ove lo stesso sia dotato di procura da parte dell'ente scolastico paritario.

Peraltro, nulla esclude che la procura sia prevista già in sede di formazione dell'eventuale statuto, regolatore dell'attività dell'ente.

Procura della quale, nell'ipotesi in cui l'ente scolastico paritario, abbia la veste giuridica della srl, deve essere assicurata adeguata pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese, quale strumento destinato a pubblicizzare le vicende societarie, con efficacia dichiarativa, rendendole opponibili *erga omnes*.

In sintesi, può affermarsi che, alla stregua del laconico dato normativo, nonché dei principi generali della materia, la sottoscrizione del gestore-legale rappresentante non può mai difettare, a meno che egli non abbia conferito procura, adeguatamente pubblicizzata, ad altro soggetto, come, ad esempio, il coordinatore didattico.

La firma di tal ultimo deve ritenersi non costitutiva della validità dell'atto-pagella, ma meramente opportuna ai fini della stessa valenza e affidabilità valutativa della stessa.